Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 327 del 20 dicembre 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti, rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283, che da trecentottanta eleva a quattrocentotrenta i posti dell'organico complessivo nel ruolo del personale di concetto aiuto bibliotecari delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali, apportando un aumento di cinquanta posti di organico;

Veduto, in particolare, l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, il quale dispone che 1/3 dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che 1/3 dei cinquanta posti recati in aumento nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari è uguale a 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, tabella unica, con cui è stato disposto il passaggio alle regioni a statuto ordinario di ventuno posti di organico della carriera di concetto delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che tutti i trentanove posti messi a concorso, per titoli, per la qualifica di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, previsto dall'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283 e bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1972, registro n. 28, foglio n. 194, sono rimasti disponibili in quanto nessuno dei partecipanti è risultato idoneo;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, in corso di registrazione, con cui è stato bandito un concorso, per esami, ad undici posti di aiuto bibliotecario principale nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che: detratti dai quattrocentotrenta posti di organico i ventuno posti del contingente trasferito alle regioni; i trecentodiciassette posti coperti; gli undici posti del concorso precitato per la qualifica di aiuto bibliotecario principale accantonati per l'anno 1970; i sei posti accantonati per il concorso da bandire ai sensi dell'art. 21 per l'anno 1971 (1/6 di trentasei posti); i dieci posti accantonati per il concorso da bandire ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 per l'anno 1972 (1/6 di cinquantotto posti) risultano vacanti sessantacinque posti, di cui diciassette riservati agli interni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, diciassette dei sessantacinque posti messi a concorso sono riservati al personale di ruolo delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso:

A) Diploma d'istruzione secondaria di 2° grado rilasciato da un istituto della Repubblica.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate e dei corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi.

C) Essere cittadino italiano.
Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.
Partecipazione degli impiegati di ruolo delle soprintendenze ai beni librari statali e delle biblioteche pubbliche statali

Possono partecipare al predetto concorso gli impiegati di ruolo delle soprintendenze ai beni librari statali e delle biblioteche pubbliche statali che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
Ad essi sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, diciassette posti.

Art. 4.
Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 13, nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dal regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione della firma.
I titoli relativi alle riserve dei posti ed alle preferenze di cui all'art. 11 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 11 medesimo.
I titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del presente bando debbono, invece, essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, nei termini indicati dall'allegato schema, dovranno essere spedite, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Divisione III Piazza Marconi, 25 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata — ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 — da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.
Nella domanda di ammissione, di cui all'allegato schema, l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età e che consentono di prescindere da tale limite;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali l'aspirante risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6) il titolo di studio d'istruzione secondaria di 2° grado, di cui è in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto in cui è stato conseguito;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) domicilio ed indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
9) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del precedente rapporto d'impiego;
10) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
11) la lingua straniera di cui al successivo art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande eventualmente spedite e mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo. Del pari non saranno prese in considerazione le domande che non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, precisate dalle indicazioni del presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nell'allegato schema.

Art. 6.
Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 500, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.
Materie d'esame

Gli esami del concorso di ammissione alla carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle soprintendenze ai beni librari e biblioteche pubbliche statali, sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.
L'esame di concorso consiste in 2 prove scritte e in un colloquio.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana nei limiti delle materie d'insegnamento degli istituti secondari di secondo grado: il tema deve essere formulato in modo da consentire a ciascun candidato la migliore utilizzazione della propria formazione culturale;

b) traduzione, con l'aiuto del dizionario ed a scelta del candidato, dal latino o dal francese o dall'inglese o dal tedesco, di un brano narrativo di senso compiuto prescelto dalla commissione.

Colloquio:

discussione sugli argomenti delle prove scritte; elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia, di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica, di legislazione sull'ordinamento e sul funzionamento delle biblioteche e delle soprintendenze ai beni librari; lettura e traduzione senza alcun sussidio di un facile brano in una lingua diversa da quella scelta per la prova scritta, indicata dal candidato.
Gli elementi di diritto costituzionale concernono la conoscenza della Costituzione con particolare riguardo agli organi costituzionali dello Stato; gli elementi di diritto amministrativo concernono lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 3 decimi per i seguenti titoli:

a) idoneità conseguita in precedenti concorsi per le biblioteche pubbliche statali;

b) effettivi servizi eventualmente prestati anche a titolo volontario, nelle biblioteche pubbliche statali, per un periodo non inferiore a 6 mesi;

c) servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche pubbliche non statali per un periodo non inferiore a 6 mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 9.

Diario delle prove scritte - Sede di esame

Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno nella sede di Roma.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte ed il colloquio.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Il diario delle prove scritte e l'avviso di presentazione al colloquio saranno altresì comunicati ai concorrenti in termine utile.

Art. 10.

Commissione giudicatrice - Svolgimento delle prove

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per quanto non previsto dal bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 11.

Riserva di posti e preferenze

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a 3 mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però devono trasmettere alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli, di cui agli articoli 7 e 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti e in particolare l'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, citata nelle premesse.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati-invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sara accertata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079.

Art. 16.
Sede di assegnazione

I vincitori del presente concorso saranno nominati aiuto bibliotecari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e verranno assegnati, e in relazione alle esigenze dei singoli istituti, nelle sedi appresso indicate:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Sassari, Torino, Venezia.

Non sono ammesse richieste per la sede di Roma.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi 3 anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 180

Schema da seguire per la compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 — 00144 ROMA-EUR.

(Il) (La) sottoscritt. . . . . (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammess . . al concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

(Il) (La) sottoscritt . ., in qualità di impiegato di ruolo delle biblioteche pubbliche statali. o delle soprintendenze ai beni librari statali, partecipa al concorso ai sensi dell'art. 3 del bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .;
b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (2) .
c) non ha riportato condanne penali (3);
d) ha l'idoneità fisica all'impiego;
e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito nell'anno scolastico . . presso . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: (4) . .,

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . ;

h) non è stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) è dispost . ., in caso di nomina, a raggiungere le sedi di (5) . . . . . e s'impegna a non chiedere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 del bando di concorso;

l) (Il) (La) sottoscritt . . intende sostenere la prova scritta obbligatoria di traduzione della lingua (6) . .,

m) (Il) (La) sottoscritt . ., in caso di ammissione al colloquio, intende sostenere la prova orale di lettura e traduzione dalla lingua (7) . .,

(Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli: (8).

Data . . . . .

Firma (9) . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

. . .

Visto: si autentica la firma del sig. (9) . . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare, in ordine di preferenza, le sedi di cui all'art. 16.

(6) Latino o francese o inglese o tedesco.

(7) Diversa da quella scelta per la prova scritta.

(8) Allegare all'istanza i titoli, eventualmente posseduti, di cui agli articoli 4 e 8.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13527)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che approva il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche ai beni librari;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283, che da seicentottantadue eleva a settecento i posti dell'organico complessivo nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, apportando un aumento di diciotto posti di organico;

Veduto, in particolare, l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, il quale dispone che 1/3 dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che 1/3 dei diciotto posti recati in aumento nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari è uguale a sei;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, tabella unica, con cui è stato disposto il passaggio alle regioni a statuto ordinario di trentaquattro posti di organico della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1972, registro n. 28, foglio n. 196, con il quale, in applicazione dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è stato bandito un concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di aiutante in prova (di cui ventisei da riservare ai distributori e diciotto da riservare ai dattilografi) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e che il concorso è andato deserto non essendovi stato ammesso alcun candidato per difetto dei requisiti richiesti;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, in corso di registrazione, con cui, in applicazione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è stato bandito un concorso per esami per la nomina a dieci posti di aiutante principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali riservato al personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Considerato che, ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto regolarmente dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni delle varie categorie di invalidi ed equiparati;

Veduto il decreto ministeriale 2 aprile 1973, in corso di registrazione, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di aiutante in prova (di cui undici riservati ai distributori e nove riservati ai dattilografi) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali per le sedi di Torino e di Milano;

Considerato che: detratti dai settecento posti di organico i trentaquattro posti del contingente trasferito alle regioni; i cinquecentotrentasette posti coperti; i dieci posti per la qualifica precitata di aiutante principale, accantonati per l'anno 1970; gli undici posti accantonati per il concorso da bandire ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 per l'anno 1971 (1/6 di sessantasette posti); i quattordici posti (1/6 di ottantatre posti) accantonati per il concorso da bandire ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 per l'anno 1972; i venti posti a concorso per la qualifica iniziale (distributori e dattilografi in prova) nella carriera esecutiva di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1973, precitato; i diciannove posti riservati alle assunzioni delle categorie di invalidi ed assimilati; restano cinquantacinque posti, di cui sei riservati agli interni;

Considerato che, ai sensi della citata legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali il 55 % dei posti è riservato alla qualifica di distributore e il 45% a quella di dattilografo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dei cinquantacinque posti messi a concorso sei sono riservati al personale di ruolo delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali.

Ai fini del conseguimento della qualifica di distributore o di dattilografo in prova i quarantanove posti a concorso pubblico sono così ripartiti:

ventisette posti per la qualifica di aiutante distributore in prova (55 % di quarantanove);

ventidue posti per la qualifica di aiutante dattilografo in prova (45 % di quarantanove).

I sei posti, riservati al personale di ruolo delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, sono così ripartiti:

tre posti per la qualifica di aiutante distributore in prova (= 55% di 6 = 3,30 = 3);

tre posti per la qualifica di aiutante dattilografo in prova (=45% di 6 = 2,80 = 3).

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati.

La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai dattilografi e viceversa.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che debbono essere espressamente dichiarati, uno per uno, nell'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso:

A) Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è, peraltro, elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al drecéto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Partecipazione degli impiegati di ruolo delle soprintendenze ai beni librari statali e delle biblioteche pubbliche statali

Possono partecipare al predetto concorso gli impiegati di ruolo delle soprintendenze ai beni librari statali e delle biblioteche pubbliche statali che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.

Ad essi sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sei posti, di cui tre per aiutante distributore in prova e tre per aiutante dattilografo in prova.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve dei posti ed alle preferenze di cui all'art. 11 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma debbono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, nei termini indicati dall'allegato schema, dovranno essere spedite, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui all'allegato schema, i candidati debbono dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) l'idoneità fisica all'impiego;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto nel quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

9) essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione ed a prestarvi servizio per non meno di tre anni.

Nelle domande i candidati dovranno altresì indicare il recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso, impegnandosi a far conoscere tempestivamente le eventuali, successive variazioni.

Non si terrà conto delle domande eventualmente spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo. Del pari, non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nell'allegato schema.

Art. 6.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 7.

Materie di esame

L'esame di concorso, che consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio, è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni proprie della carriera.

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di vita familiare o relativo ad avvenimenti di interesse generale; la prova mira ad accertare la capacità del candidato di esprimersi per iscritto correttamente, con ordine e chiarezza.

Prova pratica:

a) per gli aspiranti distributori: risposta scritta ad alcuni quesiti sul servizio di distribuzione;

b) per gli aspiranti dattilografi: copiatura a macchina di un testo a stampa o dattiloscritto, avente senso compiuto.

La commissione determina la durata della prova in relazione alla lunghezza del brano che non deve essere inferiore alle 20 righe a stampa o dattiloscritto. I candidati, che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore di quello stabilito dalla commissione, possono ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo a disposizione.

Non è permesso il cambiamento di foglio; le eventuali correzioni debbono essere eseguite a macchina, senza uso di gomma.

Colloquio:

nozioni di geografia fisica, economica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; nozioni di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri; nozioni generali sull'ordinamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta e a sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Titoli valutabili ai fini del concorso

Alla votazione complessiva conseguita nelle prove di cui al presente articolo si aggiunge il punteggio eventualmente attribuito dalla commissione giudicatrice prima delle prove nei limiti di tre decimi per:

1) idoneità conseguita in precedenti concorsi per le biblioteche pubbliche statali;

2) effettivi servizi lodevolmente prestati, anche a titolo volontario, nelle biblioteche pubbliche statali per un periodo non inferiore a sei mesi;

3) servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche pubbliche non statali per un periodo non minore di sei mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

Diario delle prove - Sede di esame

La prova scritta, la prova pratica ed il colloquio si svolgeranno in Roma.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Il diario della prova scritta e della prova pratica e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno altresì comunicati ai concorrenti in termine utile.

Art. 10.

Commissione giudicatrice - Svolgimento delle prove

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 11.

Riserva di posti e preferenze

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati a trasmettere alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli di cui agli articoli 7 e 8.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079.

Art. 16.

Sedi di assegnazione

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti distributori in prova o aiutanti dattilografi in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali e verranno assegnati, in relazione alle esigenze dei singoli istituti, nelle sedi appresso indicate:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Sassari, Torino e Venezia.

Non sono ammesse richieste per la sede di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1973
Registro n. 85 *Pubblica istruzione, foglio n.* 186

Schema da seguire per la compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 — 00144 ROMA-EUR

(Il) (La) sottoscritt. . . (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat . . a . . (provincia di . . .) il . . e residente in . . . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . .) via . . . . n. ., chiede di essere ammess . . al concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1973.

(Il) (La) sottoscritt . . intende partecipare all'aliquota riservata agli aiutanti-distributori in prova (ventisette posti) oppure alla aliquota riservata agli aiutanti-dattilografi in prova (ventidue posti) (1).

(Il) (La) sottoscritt . ., in qualità di impiegat . . di ruolo delle soprintendenze ai beni librari statali o delle biblioteche pubbliche statali partecipa al concorso, ai sensi dell'art. 3 del bando, per l'aliquota riservata agli aiutanti-distributori in prova (tre posti) oppure per l'aliquota riservata agli aiutanti-dattilografi in prova (tre posti) (1).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè (2) . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .;

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . ;

c) non ha riportato condanne penali (4);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . . . .;

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

h) non è stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) è dispost . ., in caso di nomina, a raggiungere le sedi di (6) . . . . . e s'impegna a non chiedere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 del bando di concorso.

(Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli: (7).

Data . . . . . .

Firma (8) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (8) . . . . .

---

(1) La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata agli aiutanti distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata agli aiutanti dattilografi e viceversa.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, in ordine di preferenza, le sedi comprese tra quelle indicate nell'art. 16 del bando.

(7) Allegare all'istanza i titoli, eventualmente posseduti, di cui agli articoli 4 e 8.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13528)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova e a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1972, registro n. 28, foglio n. 196, con il quale — in applicazione dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 — è stato bandito un concorso, per titoli, a quarantaquattro posti di aiutante in prova (di cui ventisei da riservare ai distributori e diciotto da riservare ai dattilografi) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e che il concorso è andato deserto non essendovi stato ammesso alcun candidato per difetto negli istanti dei requisiti richiesti;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, in corso di registrazione, con cui — in applicazione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — è stato bandito un concorso, per esami, per la nomina a dieci posti di aiutante principale nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che, a seguito del trasferimento di dodici soprintendenze ai beni librari alle regioni a statuto ordinario, risultano diminuiti trentaquattro posti nell'organico del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali;

Considerato che, ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto regolarmente conto dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione delle varie categorie di invalidi ed equiparati;

Considerato che l'attuale situazione del ruolo è quella risultante dal seguente prospetto:

Posti in organico .	n. 666
Posti coperti .	n. 537
Posti riservati alle assunzioni d'obbligo senza concorso	» 19
Posti riservati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (1/6 di diciotto posti recati in aumento) .	» 6
Posti riservati al concorso per le qualifiche intermedie, sopracitato	n. 10
Posti riservati al concorso per le qualifiche intermedie, da bandire per il 1971	» 11
Posti riservati al concorso per le qualifiche intermedie, da bandire per il 1972	» 14
Posti disponibili per i concorsi esterni . . .	n. 69

Considerato che pressanti esigenze di servizio impongono di colmare al più presto le vacanze nei posti in organico delle sedi di Torino e di Milano;

Considerato che, ai sensi della citata legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali il 55 % dei posti è riservato alla qualifica di distributore e il 45 % a quella di dattilografo;

Ritenuto che sia da bandire, con precedenza, un concorso a venti posti per le predette sedi di Torino e di Milano, di cui undici posti sono da riservare ai distributori e nove posti sono da riservare ai dattilografi;

Considerato che sarà bandito successivamente un altro concorso a posti della carriera esecutiva, per le rimanenti sedi delle biblioteche pubbliche statali e che nel relativo bando sarà prevista la riserva dei posti per gli impiegati interni, ai termini dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova e a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano.

La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai dattilografi e viceversa.

L'assegnazione all'una o all'altra sede sarà disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenute presenti le preferenze indicate dagli interessati e le esigenze dei servizi al momento in cui dovrà provvedersi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che debbono essere espressamente dichiarati, uno per uno, nell'istanza di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso:

A) Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è, peraltro, elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi.

Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, ai termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 12 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 10 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma debbono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'ultimo comma dell'art. 7 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, nei termini indicati dall'allegato schema, dovranno essere spedite, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, da un notaio, o da un cancelliere o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui all'allegato schema, i candidati debbono dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) l'idoneità fisica all'impiego;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto nel quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

9) essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, le sedi di Torino o di Milano, indicando l'ordine di preferenza tra le due sedi, ed a prestarvi servizio per non meno di tre anni.

Nelle domande i candidati dovranno altresì indicare il recapito al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso, impegnandosi a far conoscere tempestivamente le eventuali, successive variazioni.

Non si terrà conto delle domande eventualmente spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo. Del pari, non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nell'allegato schema.

Art. 5.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Materie di esame

L'esame di concorso, che consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio, è diretto ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle mansioni proprie della carriera.

Prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di vita familiare o relativo ad avvenimenti di interesse generale; la prova mira ad accertare la capacità del candidato di esprimersi per iscritto correttamente, con ordine e chiarezza.

Prova pratica:

a) per gli aspiranti distributori: riposta scritta ad alcuni quesiti sul servizio di distribuzione;

b) per gli aspiranti dattilografi: copiatura a macchina di un testo a stampa o dattiloscritto, avente senso compiuto.

La commissione determina la durata della prova in relazione alla lunghezza del brano che non deve essere inferiore alle 20 righe a stampa o dattiloscritto. I candidati, che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore di quello stabilito dalla commissione, possono ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo a disposizione.

Non è permesso il cambiamento di foglio; le eventuali correzioni debbono essere eseguite a macchina senza uso di gomma.

Colloquio:

nozioni di geografia fisica, economica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; nozioni di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri; nozioni generali sull'ordinamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta e a sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Titoli valutabili ai fini del concorso

Alla votazione complessiva conseguita nelle prove di cui al presente articolo si aggiunge il punteggio eventualmente attribuito dalla commissione giudicatrice prima delle prove nei limiti di tre decimi per:

1) idoneità conseguita in precedenti concorsi per le biblioteche pubbliche statali;

2) effettivi servizi lodevolmente prestati, anche a titolo volontario, nelle biblioteche pubbliche statali per un periodo non inferiore a sei mesi;

3) servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche pubbliche non statali per un periodo non minore di sei mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere allegati alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

Diario delle prove - Sede di esame

La prova scritta, la prova pratica ed il colloquio si svolgeranno in Roma.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova pratica.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Il diario della prova scritta e della prova pratica e l'avviso per la presentazione al colloquio saranno altresì comunicati ai concorrenti in termine utile.

Art. 9.

Commissione giudicatrice - Svolgimento delle prove

La commissione giudicatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata dal Ministro con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati a trasmettere alla Direzione generale delle accademie e biblioteche - Divisione III, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli di cui agli articoli 6 e 7.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

I concorrenti che hanno superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione di limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il presente concorso sara accertata secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non puo sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1079.

Art. 15.
Sedi di assegnazione

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti distributori in prova o aiutanti dattilografi in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio dei singoli istituti, alle sedi di Torino o di Milano.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 177

Schema da seguire per la compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 — 00144 ROMA-EUR

(Il) (La) sottoscritt. . (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat . . a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . .) via . . n. ., chiede di essere ammess . . al concorso pubblico, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova oppure a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze ai beni librari e delle biblioteche pubbliche statali (1), indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1973 per le sedi di Torino e di Milano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè (2) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .,

b) è iscrit . . nelle liste elettorali del comune di (3) .

c) non ha riportato condanne penali (4);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . ., conseguito nell'anno scolastico . . presso . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . .,

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .,

h) *non è stat . . destituit . o dispensat .* . dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) è dispost . ., in caso di nomina, a raggiungere le sedi di (6) . . e s'impegna a non chiedere il trasferimento ad altra sede nei primi tre anni di servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 del bando di concorso.

(Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli: (7).

Data . .

Firma (8) . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .

Visto: si autentica la firma del sig. (8) . . .

---

(1) La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata agli aiutanti distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata agli aiutanti dattilografi e viceversa.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, in ordine di preferenza, le sedi di Torino e di Milano, già specificate negli articoli 4 e 15.

(7) Allegare all'istanza i titoli, eventualmente posseduti, di cui agli articoli 3 e 7.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13529)

Concorso, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli assistenti (fotografi, restauratori, meccanici, disinfestatori) dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1044, sull'ordinamento dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica che porta a centodieci i posti di organico complessivi per il ruolo dei fotografi, restauratori, meccanici, disinfestatori della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro recando un aumento di novantadue posti sui diciotto già esistenti;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, le norme sul riordinamento delle categorie degli operai dell'amministrazione dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe, retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo agli esami dei concorsi di ammissione a posti nelle carriere degli impiegati civili dello Stato e l'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica il quale dispone che 1/3 dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che 1/3 dei novantadue posti recati in aumento nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro dal decreto del *Presidente della Repubblica n. 283 precitato*, è uguale a trentuno posti;

Considerato che per il concorso ad ottanta posti nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro, previsto dallo art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 mar-

zo 1971, n. 283, e bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 32, foglio n. 254, non è stata presentata alcuna domanda di partecipazione;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972, in corso di registrazione, con cui è stato bandito un concorso, per esami, ad un posto di assistente (fotografo, restauratore, meccanico, disinfestatore) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro di Roma, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, calcolato sulle disponibilità dei posti alla data del 31 dicembre 1970;

Considerato che, tolti dai centodieci posti di organico i quattordici posti coperti; un posto messo a concorso con il decreto ministeriale 20 luglio 1972 precitato ed i sedici posti riservati alle assunzioni senza concorso per le categorie dell'obbligo, restano, alla data del 31 dicembre 1971, quarantotto posti disponibili, oltre ai trentuno posti (1/3 dei posti in aumento) come sopra indicato;

Considerato che 1/6 dei quarantotto posti, cioè otto posti, sono da accantonare per il concorso da bandire ai sensi dello art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 per l'anno 1972 e restano, alla data del 30 dicembre 1972, quaranta posti disponibili;

Considerato che 1/6 dei quaranta posti, cioè sette posti sono da accantonare per il concorso da bandire ai sensi dello art. 27 predetto, per l'anno 1973;

Dai calcoli soprariportati risulta:

Posti in organico	n.	110
Posti coperti	n.	14
Posti riservati alle categorie dell'obbligo	»	16
Posti accantonati concorso art. 27 anno 1970-71	»	1
Posti accantonati concorso art. 27 anno 1971-72 - 1/6 di quarantotto	»	8
Posti accantonati concorso art. 27 anno 1972-73 - 1/6 di quaranta	»	7
Posti disponibili per la qualifica iniziale	n.	64

di cui trentuno sono riservati agli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro, a' termini dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli assistenti (fotografi, restauratori, meccanici, disinfestatori) dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, dei sessantaquattro posti messi a concorso trentuno sono riservati al personale di ruolo dello Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 2.

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei saranno assegnati, secondo l'ordine delle graduatorie, agli altri candidati.

I sessantaquattro posti sono così ripartiti:

sei posti per la carriera esecutiva dell'Istituto di patologia del libro, dei quali quattro per la qualifica di assistente restauratore in prova e due per la qualifica di assistente fotografo in prova e cinquantotto posti per la carriera esecutiva dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali per la qualifica di assistente restauratore in prova.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso:

A) Diploma di scuola secondaria di 1° grado.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali; per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi; per il personale in servizio da almeno 5 anni presso il laboratorio di restauro della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Partecipazione degli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Possono partecipare al predetto concorso gli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. Ad essi sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trentuno posti, *tutti per la qualifica di assistente restauratore nei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.*

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alla riserva dei posti e alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i titoli valutabili ai fini del concorso di cui allo art. 11 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su carta legale da L. 500 ed indirizzata alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'interessato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di partecipazione al concorso l'aspirante dovrà dichiarare:

1) per quale specializzazione intende concorrere (per la qualifica di assistente restauratore in prova o per la qualifica di assistente fotografo in prova) tenendo presente che la scelta di una esclude la scelta dell'altra specializzazione;

2) cognome e nome;

3) data e luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età e che consente di prescindere da tale limite;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbia o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui è in possesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) domicilio ed indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Istituto presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non possono essere prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i documenti che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma-Eur, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato del comune di origine. Detto estratto non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dallo impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici

del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di scuola secondaria di primo grado.

In luogo del suddetto documento i candidati potranno produrre una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, oppure da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con la attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubbblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie d'esame

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

L'esame di concorso consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

Prova scritta:

soluzione di uno o più quesiti su argomenti relativi alle materie tecniche del laboratorio cui si deve provvedere.

Prova pratica:

attinente all'uso delle macchine e al restauro o alla fotografia rispettivamente per i concorrenti a ciascuna qualifica.

Colloquio:

a) tecnologia della specialità del laboratorio cui si deve provvedere;

b) patologia e terapia del libro;

c) nozioni di bibliografia e biblioteconomia.

Art. 11.

Titoli

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, nei concorsi per l'ammissione a posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, di un massimo di 3 decimi per servizi lodevolmente prestati, anche a titolo volontario, nei laboratori dell'Istituto di patologia del libro e nei laboratori di restauro per un periodo non minore di sei mesi, nonchè per l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per l'Istituto di patologia del libro; per servizi lodevolmente prestati per un periodo non minore di un anno presso laboratori scientifici di istituti o enti statali, parastatali o a partecipazione statale, con mansioni similari a quelle proprie del personale del laboratorio cui si deve provvedere.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli di cui all'art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico del parametro 128 ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, terzo comma.

Art. 15.

Sede di assegnazione

I vincitori del concorso saranno destinati in servizio presso l'Istituto di patologia del libro di Roma o i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Il servizio di prova, però, sarà da tutti svolto presso l'Istituto di patologia del libro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 85 *Pubblica istruzione, foglio n.* 181

Schema da seguire per la compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 — 00144 ROMA-EUR

(Il) (La) sottoscritt . . . (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio), nat . . a . . . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . .) via . . n. . .. chiede di essere ammess . . al concorso, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli assistenti dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

(Il) (La) sottoscritt . . intende concorrere per la qualifica di (1) . . . .

(Il) (La) sottoscritt . . appartenente al ruolo del personale . . . . dell'Istituto di patologia del libro di Roma, intende concorrere ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso (2).

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite di età, perchè (3) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .;

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . .;

c) non ha riportato condanne penali (5);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .. conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: (6). . . . .;

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

h) non è stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli: (7).

Data . . . .

Firma (8) .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (8) . . . . . .

---

(1) Assistente restauratore in prova o assistente fotografo in prova.

(2) Solo per il personale di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso del godimento dei diritti politici.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche che sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero, perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Allegare all'istanza i titoli eventualmente posseduti, di cui all'art. 11.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13530)

Concorso, per esami e per titoli, a sedici posti nella qualifica iniziale di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto del laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444, sull'ordinamento dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica con cui viene istituito il ruolo del personale di concetto degli addetti di laboratorio dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali con ventidue posti complessivi di organico;

Veduto i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079 concernenti, rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, relativo ai concorsi di ammissione a posti nelle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, il quale dispone che 1/3 dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che nel ruolo del personale di concetto dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro tutti e ventidue i posti di organico sono stati recati in aumento per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 e che pertanto il terzo previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 va calcolato su tutti i ventidue posti;

Considerato che per il concorso a ventidue posti nel ruolo del personale di concetto dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro, previsto dall'art. 18 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 283, bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1972, registro n. 9, foglio n. 175, non è stata presentata alcuna domanda di partecipazione e che quindi tutti i posti sono rimasti disponibili;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1972 in corso di registrazione, con cui è stato bandito un concorso, per esami, a quattro posti di addetto principale di laboratorio nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali, ai sensi dell'art. 21 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, calcolato sulla disponibilità dei posti alla data del 31 dicembre 1971;

Considerato che tolti da ventidue posti di organico i sette posti a concorso ai sensi dell'art. 8 (1077) ed i quattro posti a concorso ai sensi dell'art. 21 (1077) restano alla data del 31 dicembre 1972, undici posti;

Considerato che 1/6 degli undici posti, cioè due posti sono da accantonare per il concorso da bandire ai sensi dell'art. 21 per l'anno 1972;

Dai calcoli sopra riportati risulta:

Posti in organico	n.	22
Posti accantonati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1971 per l'anno 1971	n.	4
Posti accantonati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1971 per l'anno 1972	»	2
Posti disponibili per la qualifica iniziale . . .	n.	16

di cui sette riservati agli interni, a termini dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1971;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sedici posti nella qualifica iniziale di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto del laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dei sedici posti messi a concorso sette sono riservati al personale di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

Nel caso che i sette posti riservati al personale dell'Istituto non possano essere in tutto o in parte coperti per mancanza di riservatari idonei, i posti non coperti vanno ad aumentare quelli previsti per i candidati esterni.

Dei sedici posti, due posti (di cui uno dell'aliquota prevista per gli esterni ed uno dell'aliquota riservata al personale interno) sono destinati all'Istituto di patologia del libro di Roma e i rimanenti quattordici posti ai laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso:

Per il laboratorio di tecnologia dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro:

A) Diploma di decoratore e illustratore del libro rilasciato da un istituto d'arte, o diploma di maturità rilasciato da un liceo artistico; diploma di perito industriale per le arti grafiche o per la chimica conciaria o per la chimica industriale o per la industria cartaria o per le materie plastiche; rilasciato da un istituto tecnico industriale; oppure, per gli iscritti ad una delle seguenti facoltà universitarie ad indirizzo scientifico: fisica o chimica o scienze biologiche, diploma di maturità conseguito presso un liceo classico o scientifico o un istituto magistrale.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali; per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi; per il personale in servizio da almeno 5 anni presso il laboratorio di restauro della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Partecipazione degli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Possono partecipare al predetto concorso gli impiegati di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.

A loro sono riservati, ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sette posti di cui uno presso l'Istituto di patologia del libro e sei presso i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione della firma.

I documenti relativi alla riserva dei posti ed alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'art. 6 medesimo.

Infine i titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'art. 11 del presente bando debbono invece essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su carta legale ed indirizzata alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età e che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali l'aspirante risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia o meno riportate condanne penali;

6) il titolo di studio di cui è in possesso;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del precedente rapporto d'impiego;

10) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

11) la lingua straniera di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Istituto presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non possono essere prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i documenti che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e l'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale del titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado di cui è in possesso fra quelli citati dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando.

In luogo dell'originale è consentita la presentazione di una copia del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento e che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4

gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie di esame

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

L'esame di concorso consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema attinente alla patologia e terapia del libro;

b) soluzione di uno o più quesiti su argomenti specifici attinenti al programma per il colloquio, per la specializzazione del laboratorio di tecnologia e del restauro.

Colloquio: (sugli elaborati delle prove scritte e sulle discipline appresso indicate per la specializzazione, nonchè sulla lettura e traduzione senza alcun sussidio di un facile brano di lingua straniera scelta dal candidato tra il francese o l'inglese o il tedesco o il russo):

a) tecnologia e tecniche di restauro del papiro, della pergamena, della carta (a mano e a macchina) sotto l'aspetto storico e attuale;

b) metodi di misurazione della carta;

c) elementi di tecnologia delle arti grafiche;

d) elementi di chimica delle materie librarie (analisi della carta, delle conce, degli inchiostri, dei colori); decorazioni; adesivi;

e) disinfezione e disinfestazione;

f) nozioni di bibliografia e di biblioteconomia.

Art. 11.

Titoli

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone, nei concorsi per l'ammissione a posti nelle qualifiche iniziali della carriera di concetto, di un massimo di 3 decimi per servizi lodevolmente prestati, anche a titolo volontario, nei laboratori dell'Istituto di patologia del libro e nei laboratori di restauro per un periodo non minore di sei mesi, nonchè per l'idoneità conseguita, in precedenti concorsi per l'Istituto di patologia del libro di Roma; per servizi lodevolmente prestati per un periodo non minore di un anno presso laboratori scientifici di istituti o enti statali, parastatali o a partecipazione statale, con mansioni similari a quelle proprie del personale del laboratorio del restauro.

Art. 12.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli di cui all'art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico del parametro 160 iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 15.

Sede di assegnazione

I vincitori del concorso saranno destinati in servizio presso l'Istituto di patologia del libro di Roma o i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Il periodo di prova sarà, però, da tutti svolto presso l'Istituto di patologia del libro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973
Registro n. 85 *Pubblica istruzione, foglio n.* 182

Schema da seguire per la compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 — 00144 ROMA-EUR

(Il) (La) sottoscritt . . . . (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome ed il cognome proprio) nat . . a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . . (numero del codice di avviamento postale) (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammess . . al concorso, per esami e per titoli, a sedici posti nella qualifica iniziale di addetto di laboratorio nel ruolo del personale della carriera di concetto del laboratorio di tecnologia e restauro dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

(Il) (La) sottoscritt . . appartenente al ruolo del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma intende concorrere ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso (1).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadin . . italian . .;

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) non ha riportato condanne penali (4);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico (5) . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: (6) . . . .;

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

h) non è stat . . destituit . . o dispensat . . nè è stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

i) (Il) (La) sottoscritt . . in caso di ammissione al colloquio intende sostenere la prova orale di lettura e traduzione dalla lingua (7).

(Il) (La) sottoscritt . . allega i seguenti titoli: (8).

Data . . . . . .

Firma (9) . . . . . .

Visto: si autentica la firma di . . . .

Recapito: . . . .

---

(1) Solo per il personale di ruolo dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Precisare il titolo di studio di cui è in possesso fra quelli elencati all'art. 2, lettera *A*), del bando.

(6) Specificare se ha già prestato servizio militare in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Francese o inglese o tedesco.

(8) Allegare all'istanza i titoli, eventualmente posseduti di cui all'art. 11.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13531)

Concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali di cui dodici posti per la categoria degli operai specializzati e sei posti per la categoria degli operai qualificati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444, sull'ordinamento dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, riguardante la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante le norme sul riordinamento delle categorie degli operai dello Stato;

Veduta la tabella *C* allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 283 che porta a trentacinque i posti dell'organico complessivo per il personale operaio (falegname, legatore, meccanico, fotografo, elettricista, idraulico) dello Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, ripartiti in sette posti per operaio capo, tredici posti di operaio specializzato e quindici posti di operaio qualificato;

Considerato che i posti coperti complessivamente nel ruolo del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono tredici, di cui uno nella categoria degli operai specializzati e dodici in quella degli operai qualificati;

Considerato che nel ruolo del personale operaio qualificato dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro sono accantonati quattro posti per le assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che tutti e diciassette i posti messi a concorso, per titoli, per la qualifica di operaio qualificato ai sensi dello art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1972, registro n. 32, foglio n. 255, sono rimasti disponibili, in quanto nessuno dei partecipanti è risultato idoneo;

Dalle considerazioni sopracitate risulta la seguente situazione nel ruolo del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro:

Posti in organico	n. 35
Posti coperti	n. 13
Posti riservati categoria invalidi	» 4
Posti vacanti	n. 18

Veduto in particolare l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ottavo comma, per cui, nei concorsi pubblici per le categorie degli operai specializzati e qualificati una aliquota non eccedente il 50% dei posti può essere riservata agli operai della categoria immediatamente inferiore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali di cui:

dodici posti per la categoria degli operai specializzati e

sei posti per la categoria degli operai qualificati.

Ai sensi dell'art. 4, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sei dei dodici posti (50%) messi a concorso per la qualifica di operaio specializzato sono riservati agli operai qualificati dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro.

La partecipazione è limitata agli operai qualificati che nell'ultimo triennio hanno riportato la qualifica di « ottimo ».

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati.

In ordine alle qualifiche di mestiere i diciotto posti sono così ripartiti:

un posto di operaio specializzato (falegname) per l'Istituto di patologia del libro di Roma;

un posto di operaio qualificato (meccanico) per l'Istituto di patologia del libro di Roma;

un posto di operaio qualificato (falegname) per l'Istituto di patologia del libro di Roma;

undici posti di operaio specializzato (legatori) per i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali;

quattro posti di operaio qualificato (legatori) per i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso:

A) Licenza elementare.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35°.

Il limite di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi nè per il personale in servizio da almeno 5 anni presso il laboratorio di restauro della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportate condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 43; nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6, nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alla riserva dei posti e alla preferenza di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su carta legale di L. 500 ed indirizzata alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffussione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'interessato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nella domanda di partecipazione al concorso l'aspirante dovrà dichiarare:

1) se concorre per l'aliquota dei posti destinati alla qualifica di operaio specializzato e per quale qualifica di mestiere: falegname o legatore, tenendo presente che la scelta dell'una esclude la scelta dell'altra qualifica di mestiere; se concorre per l'aliquota dei posti per operaio qualificato e per quale qualifica di mestiere: meccanico, falegname o legatore, tenendo presente che la scelta dell'una esclude la scelta dell'altra qualifica di mestiere;

2) cognome e nome;

3) data e luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 35 i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età e che consente di prescindere da tale limite;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbia o meno riportate condanne penali;

7) il titolo di studio di cui è in possesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) domicilio ed indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di essere in possesso dell'idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Istituto presso il quale presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non possono essere prese in considerazione.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova pratica (di cui al successivo art. 9) e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi n. 25 - 00144 Roma-Eur, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova pratica, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e impegnarsi ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non puo essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dal lavoro e dal servizio da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta legale, per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma di licenza elementare.

In luogo del suddetto documento i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, oppure da un notaio o cancelliere o segretario comunale o altro funzionario incaricato;

8) copia dello stato di servizio civile in carta legale, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con la attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (solo i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove prescritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento ad esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove pratiche si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le prove pratiche avranno luogo nella sede dell'Istituto di patologia del libro di Roma nei giorni e nelle ore che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

Art. 9.

Materie d'esame

I candidati ammessi al concorso a posti di operaio specializzato saranno sottoposti ad una delle seguenti prove pratiche secondo la qualifica di mestiere prescelta:

Per i falegnami:

costruzione di un astuccio in legno con incastri a coda di rondine e coperchio rilevato; costruzione di piani per piatti di antiche legature con sguscio e fori per il passaggio degli spaghi.

Per i legatori di libri:

esecuzione di una legatura completa di un libro antico manoscritto o a stampa (cucitura, confezioni della coperta in pelle o in pergamena, montaggio delle medesime).

I candidati ammessi al concorso a posti di operaio qualificato saranno sottoposti ad una delle seguenti prove pratiche secondo la qualifica di mestiere prescelta:

Per i meccanici:

esecuzione dei lavori in carpenteria metallica leggera. Taglio e piegatura di lamiera sottile.

Per i falegnami:

esecuzione di incastri di vario tipo in legno o composizione di piano a tipo tamburato o squadratura di piani con misure date a scelta della commissione.

Per i legatori di libri:

esecuzione di una legatura completa di libro moderno: (cucitura, confezione della coperta in pergamena o in pelle o in tela e montaggio della medesima).

Le prove anzidette non si intendono superate se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 7/10 per i candidati alla qualifica di operaio specializzato e di 6/10 per i candidati alla qualifica di operaio qualificato.

Art. 10.

Graduatorie del concorso

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudicati idonei saranno formate, per ciascuna categoria (specializzati e qualificati) e per ciascuna qualifica di mestiere, in base alla votazione riportata nella prova pratica, tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e già richiamato dall'art. 5 del presente decreto.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei (operai specializzati ed operai qualificati) saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni, a' termini dell'art. 9, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operai di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

A norma dell'art. 5, comma terzo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, i vincitori conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica:

operaio specializzato: parametro 165 iniziale;

operaio qualificato: parametro 129 iniziale,

ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova qualifica compete il trattamento economico di cui allo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori saranno destinati in servizio presso l'Istituto di patologia del libro o laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

Il servizio di prova, però, sarà da tutti svolto presso l'Istituto di patologia del libro di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1973
Registro n. 85 *Pubblica istruzione, foglio n.* 184

Schema da seguire per la compilazione della domanda (da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 — 00144 ROMA-EUR.

(Il) (La) sottoscritt . . nat . . a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (numero di codice di avviamento postale) . . (provincia di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammess . al concorso a diciotto posti nel ruolo del personale operaio dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

(Il) (La) sottoscritt intende concorrere per la qualifica di operaio specializzato e per la seguente qualifica di mestiere (1) . . . . .

(Il) (La) sottoscritt . . intende concorrere per la qualifica di operaio qualificato e per la seguente qualifica di mestiere (2) . . . .

(Il) (La) sottoscritt . ., operaio qualificato nel ruolo degli operai dell'Istituto di patologia del libro di Roma intende concorrere per l'aliquota degli operai specializzati e per la seguente qualifica di mestiere (1) . . . . ai sensi dell'art. 4, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 (3).

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite di età, perchè (4) .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) cittadin . . italian . . ;

b) è iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (5) . . . . . ;

c) non ha riportato condanne penali (6);

d) ha l'idoneità fisica all'impiego;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: (7) . . . . . ;

g) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

h) non è stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 27, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto, si autentica la firma del sig. (8) . . . .

---

(1) Falegname o legatore, tenendo presente che la scelta della una esclude la scelta dell'altra qualifica di mestiere.

(2) Falegname o meccanico o legatore, tenendo presente che la scelta dell'una esclude la scelta delle altre qualifiche di mestiere.

Si precisa che la richiesta di partecipazione a posti per la qualifica di operaio specializzato esclude analoga richiesta di partecipazione ai posti di operaio qualificato.

(3) Solo per gli operai qualificati dell'Istituto di patologia del libro in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 e 2 del bando di concorso.

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver compiuto il 21° anno di età, l'aspirante dovrà, altresì, indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(6) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(7) Specificare se ha già prestato servizio militare; in caso negativo indicare il motivo: perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(13532)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651244/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.